



REGOLAMENTO DISTANZE MINIME PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NEL COMUNE DI CABRAS

-ART.1-

Le distanze minime per la coltivazione del riso nel Comune di Cabras è disciplinata dal seguente regolamento.

-ART.2-

Il presente regolamento stabilisce le distanze minime delle risaie dagli aggregati di abitazione, dalle case sparse e capannoni, dai cimiteri e dalle zone artigianali.

-ART. 3-

La coltivazione del riso nel Comune di Cabras è permessa alle distanze minime seguenti:

- | | |
|---------------------------|-------|
| • aggregati di abitazione | m 40 |
| • case sparse e capannoni | m. 10 |
| • cimiteri | m. 40 |
| • zone artigianali | m. 10 |

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra loro del perimetro degli aggregati d'abitazione o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati di riso.

ART. 4.

La coltivazione del riso in sommersione è vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica e all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'ASL competente per territorio.

I soggetti interessati, potranno richiedere a titolo oneroso all'ASL competente la constatazione di tale documento ai fini dell'emissione dell' ordinanza di divieto a norma delle leggi sanitarie vigenti.

Per la risaia in corso, il divieto avrà effetto dopo la raccolta del riso.

ART. 5

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno inoltre, essere tenuti liberi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto dalle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

ART. 6

La coltivazione del riso in asciutta è consentita nella zona di rispetto. Per la coltivazione del riso in asciutta si intende la coltivazione nella quale per tutto il ciclo colturale le necessità di acqua sono esclusivamente quelle vegetative della pianta. La somministrazione di acqua non deve pertanto possedere funzione di termoregolazione. Le irrigazioni, per scorrimento, aspersione o infiltrazione, sono quindi consentite ad intervalli di tempo variabile tra una settimana e quindici giorni, in dipendenza dell'andamento climatico e della natura del terreno; la risaia non deve pertanto subire periodi di sommersione continuata una volta interrotta la somministrazione dell'acqua e le bocchette di scolo devono obbligatoriamente essere aperte al più presto e comunque entro le 18 ore.

ART. 7

Ove nelle stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari o i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

ART. 8

La coltivazione del riso in sommersione può subire restrizioni o deroghe alle distanze prescritte dal presente regolamento in casi particolari che dovranno essere esaminati da apposita commissione composta da un tecnico, l'Assessore competente o suo delegato e dalle parti interessate".